

## SOTTOPRODOTTO

L'art.184-bis del D.lgs. 152/06 definisce le **condizioni per cui un residuo si può considerare un sottoprodotto**:

“E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), la sostanza o l'oggetto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- «la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto»;
- «è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi»;
- «la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»;
- «l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana».

Affinché una sostanza od oggetto siano considerato sottoprodotto e non rifiuto, è necessaria la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni elencate nel D.lgs. 152/06. In mancanza di anche una sola delle condizioni di cui sopra, il residuo deve essere considerato un rifiuto e come tale gestito.

Onere della prova

Essendo l'art. 184 bis del D.lgs. 152/06 normativa in deroga alla disciplina dei rifiuti, tutte le condizioni fondamentali per la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, devono essere provate dal produttore che decide di ricorrere all'istituto del sottoprodotto.

Esempio di sottoprodotto: Terre di fonderia di metalli ferrosi:

Burl della Regione Lombardia n.10 di venerdì 11 marzo 2022 è stata pubblicata la Dgr n.XI/6071 che approva le modalità per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi (linee guida per Eow e per sottoprodotti).

Come compilare la **scheda sottoprodotto**?

La scheda tecnica consente di identificare i soggetti che intervengono nell'ambito della gestione del sottoprodotto (produttore, utilizzatore ed eventuali intermediari), di descrivere il processo di produzione da cui origina il sottoprodotto, nonché le specifiche tecniche del materiale che deve essere impiegato e le modalità di gestione dello stesso, fino all'utilizzo. Si deve notare come, nel caso in cui un operatore intenda produrre la scheda tecnica come strumento a supporto della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, alcuni campi della scheda tecnica debbano essere necessariamente e soddisfacentemente riempiti.

1) Caratteristica di “residuo di produzione” (articolo 184-bis, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/06)

È necessario fornire informazioni sull’impianto di produzione e sul sottoprodotto. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

- Descrizione e caratteristiche del processo di produzione;
- Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione;
- Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione;

2) Certezza dell’utilizzo (articolo 184-bis, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 152/06)

È necessario fornire informazioni sulla destinazione del sottoprodotto, su tempi e modalità di deposito e movimentazione, nonché sull’organizzazione e continuità del sistema di gestione. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

- Tipologie di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;
- Impianto o attività di destinazione;
- Riferimenti di eventuali intermediari;
- Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto;
- Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi;
- Tempo massimo previsto per il deposito, a partire dalla produzione fino all’impiego definitivo;
- Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto;

3) Utilizzo diretto, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale (articolo 184-bis, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 152/06)

È necessario fornire informazioni sul sottoprodotto e sui trattamenti necessari a consentirne l’impiego. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

- Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto;

4) Legalità dell’utilizzo (articolo 184-bis, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 152/06)

È necessario fornire informazioni sulle caratteristiche del sottoprodotto e sulla conformità dello stesso rispetto all’impiego previsto, sotto il profilo sia tecnico che del rispetto dei requisiti e dei parametri stabiliti da norme di settore, laddove esistenti. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

- Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto.